

## RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

Per chi non ha pagato le rate IMU entro la scadenza prevista è possibile regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

*Il ravvedimento operoso è possibile prima che*

- l'Ufficio abbia **formalmente comunicato** al contribuente che sono in corso verifiche, controllo o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;*
- l'Ufficio abbia **notificato** al contribuente gli **avvisi di accertamento**.*

Come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii., il ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale.

Si precisa che il D.Lgs. 87 del 14/06/2024, per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024, ha previsto una riduzione della sanzione per omesso/parziale versamento, passando dal 30% al 25%, con conseguente riduzione delle sanzioni ridotte previste dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997.

### COME SI CALCOLA

- 1) calcolare l'imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa
- 2) calcolare le sanzioni, determinate sulla base delle fattispecie di violazione commessa sopra riportate
- 3) calcolo degli interessi giornalieri, da conteggiare dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso

### SANZIONI

#### *Omesso o parziale versamento*

Art 13 comma 1 D.Lgs. 472/1997	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31/08/2024	SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/09/2024
Lett a)	entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	0,10% giornaliero	0,083% giornaliero
Lett. a)	entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento	1,5% (1/10 del 15%)	1,25% (1/10 del 12,50%)
Lett. a-bis)	entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento	1,67% (1/9 del 15%)	1,39% (1/9 del 12,50%)
Lett. b)	entro 1 anno dal termine previsto per il versamento	3,75% (1/8 del 30%)	3,125% (1/8 del 25%)
Lett. b-bis)	entro 2 anni dal termine previsto per il versamento	4,29% (1/7 del 30%)	--
Lett. b-bis) modificato dal DLgs 87/24	oltre 1 anno dal termine previsto per il versamento	--	3,572% (1/7 del 25%)
Lett. b-ter)	entro 5 anni dal termine previsto per il versamento	5,00% (1/6 del 30%)	--

### *Infedele dichiarazione con omesso/parziale versamento*

Art 13 comma 1 D.Lgs. 472/1997	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Lett. a-bis)	entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione infedele	5,56% (1/9 del 50%) dell'imposta non versata
Lett. b)	entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	6,25% (1/8 del 50%) dell'imposta non versata
Lett b-bis)	entro il termine fissato per la per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	7,14% (1/7 del 50%) dell'imposta non versata
Lett. b-ter)	Versamento oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	8,33% (1/6 del 50%) dell'imposta non versata

La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione.

Occorre allegare alla dichiarazione la copia del F24 quietanzato versato a ravvedimento

**Nel caso di infedele dichiarazione con corretto versamento dell'imposta la sanzione dovuta a ravvedimento è pari ad € 6,00**

### *Omessa presentazione della dichiarazione IMU, con omesso/parziale versamento d'imposta*

Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato l'art 13 del D.Lgs. 472/1997 introducendo il comma 2-ter "La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni."

Art 13 comma 1 D.Lgs. 472/1997	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31/08/2024	SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/09/2024
Lett. c) e art. 7 del D.Lgs. 472/97 al c. 4-bis	entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione	5% (1/10 del 50%) dell'imposta non versata	3,33% (1/10 del 33,33%) dell'imposta non versata
Lett. c)	entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	10% (1/10 del 100%) dell'imposta non versata	10% (1/10 di 100%) dell'imposta non versata

La sanzione va versata in aggiunta dell'imposta non versata.

La dichiarazione va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione. Occorre allegare alla dichiarazione la copia del F24 quietanzato versato a ravvedimento.

**Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione IMU entro il termine prescritto ma abbia versato correttamente l'imposta dovuta, si applica la sanzione di € 50,00 senza interessi.**

## INTERESSI

inizio validità	fine validità	TASSO	DECRETO
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	DM Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	DM Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	DM Economia 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	DM Economia 13/12/2021
01/01/2023	31/12/2023	5,00%	DM Economia 13/12/2022
01/01/2024	31/12/2024	2,50%	DM Economia 29/11/2023
01/01/2025		2,00%	DM Economia 10/12/2024

## PAGAMENTO

Dopo aver calcolato imposta, sanzione ed interessi occorre compilare il **modello di pagamento F24** barrando il riquadro riservato al ravvedimento (ravv).

L'imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo all'imposta cui si riferisce il versamento.

Nel caso di omessa dichiarazione IMU, in presenza di regolare versamento dell'imposta il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 3924

Nel caso di infedele od omessa dichiarazione, occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione IMU indicando, nello spazio "annotazioni" l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

## COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO

Dopo aver effettuato il versamento con F24 occorre comunicare per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune di Formigine l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso" utilizzando l'apposito modulo, ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

## CONTATTI UFFICIO TRIBUTI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi

- telefonando ai numeri 059 416257-396-237 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e al lunedì e al giovedì dalle 15:00 alle 17:30
- inviando una e-mail a [tributi@comune.formigine.mo.it](mailto:tributi@comune.formigine.mo.it).